



REGOLAMENTO DEL PORTO DI CETRARO

(Ordinanza n. 28/2010 emessa in data 30.07.2010)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli specchi acquei ed alle strutture comprese tra il molo di sopraflutto e quello di sottoflutto, ivi compresa la darsena diporto, la c.d. trappola e la zona di rada “fonda”.

Art. 2 – Denominazione banchine e pontili

Il porto di Cetraro (d’ora in avanti porto) è costituito da un molo di sopraflutto ed a sud da un molo di sottoflutto. Presso l’area portuale sono presenti le seguenti banchine:

A) Zona Operativa:

1. Banchina Guardia Costiera: antistante l’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro;
2. Banchina di Riva n. 01: dalla recinzione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro al “moletto”
3. Banchina di Riva n. 02: dal moletto al vertice esterno della banchina dello scalo di alaggio;
4. Molo di sopraflutto: dallo scalo di alaggio al fanale rosso;
5. Molo martello: banchina perpendicolare al molo di sopraflutto delimitante l’imboccatura del porto;
6. Trappola: parte esterna del molo di sopraflutto perpendicolare al molo martello.

B) Darsena diporto:

1. pontile principale: perpendicolare alla banchina Guardia Costiera;
2. Pontile trasversale 1 braccio: perpendicolare al molo di sottoflutto;
3. Pontile trasversale 2 braccio: perpendicolare al molo di principale della darsena diporto;
4. n. 12 pontili galleggianti;

L’area portuale – lato strada – è delimitata da apposita cancellata metallica con n. 02 varchi di accesso presso la darsena diporto, n. 01 varco di accesso presso la banchina di riva n. 1, n. 01 varco di accesso presso la banchina di riva n. 02 ed n. 01 varco di accesso al molo di sopraflutto.

* Come da planimetria allegata, che fa parte integrante del presente Regolamento.

Art. 3 – Disciplina della destinazione degli ormeggi:

La destinazione degli ormeggi per le unità da pesca e traffico è demandata alla locale Autorità Marittima, in forza delle norme del Codice della Navigazione, pertanto le banchine portuali sono così destinate:

A) Zona Operativa:

1. Banchina Guardia Costiera: destinata ad ormeggio delle unità della Guardia Costiera, altre Unità Militari e delle Forze di Polizia o altre unità impiegate in compiti istituzionali ai fini di sicurezza. E’ possibile, su autorizzazione del Comandante del Porto a seguito di specifica e motivata richiesta, altresì l’ormeggio di unità di proprietà di Enti istituzionali/locali impiegati in attività di pubblico servizio;
2. Banchina di Riva n. 01: destinata all’ormeggio di unità adibite alla piccola pesca professionale;



3. Banchina di Riva n. 02: destinata all'ormeggio di unità adibite alla piccola pesca professionale e piccole unità da diporto in genere, mentre il pontile esterno destinato all'accosto di aliscafi e unità che effettuano il trasporto passeggeri in genere;
 4. Molo di sopraflutto destinato per il primo tratto, dal moletto dello scalo di alaggio alla bitta n. 01, ad operazioni di alaggio e varo a mezzo gru, dalla bitta n. 01 alla bitta n. 02 destinato al transito temporaneo, dalla bitta n. 02 al vertice del molo martello destinato all'ormeggio di unità da pesca in genere;
 5. Molo martello: destinato al transito temporaneo.
- B) Darsena diporto:
1. pontile principale: per il primo tratto di metri 50 ovvero dalla stazione antincendio alla bitta n. 04 (ivi compresa) è destinato esclusivamente all'ormeggio delle unità militare e delle Forze di Polizia,
 2. Pontile trasversale 1 braccio: attracco unità da diporto in genere;
 3. Pontile trasversale 2 braccio: la banchina esterna alla darsena diporto è destinata al transito temporaneo, mentre quella esterna all'attracco di unità da diporto in genere
 4. n. 12 pontili galleggianti: attracco unità da diporto in genere;

Art. 4 – Disciplina ingresso/manovre/uscita dal porto:

Tutte le unità in possesso di apparato ad onde metriche (VHF) che intendono entrare o uscire dal porto devono provvedere a contattare questa Autorità Marittima (Ch.16 VHF – Tel.0982/971415) fornendo i sottoelencati elementi:

- **4.1 - Unità in ingresso (almeno 0.5 NM dalle ostruzioni del porto)**

Nominativo, pescaggio, lunghezza, vela o motore, persone a bordo, orario di previsto arrivo, porto di provenienza, durata permanenza prevista, eventuale carico trasportato/quantità, eventuali necessità;

- **4.2 - Unità in uscita**

Nominativo, destinazione, persone a bordo, eventuale presunto ETA rientro al porto di Cetraro

- **4.3 - Manovre**

Le manovre effettuate per raggiungere l'ormeggio assegnato devono svolgersi con la massima prudenza ed a velocità di sicurezza, la velocità delle unità all'interno del porto e per un raggio di mt. 50 dall'ingresso non deve essere superiore a 3 Kts.

In ogni caso le manovre di ingresso/uscita dal porto e quant'altro devono essere effettuate in accordo con le norme vigenti "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" - Colreg 72.

Art. 5 – Disciplina degli accosti:

I punti di ormeggio riferiti alla zona operativa del porto sono disposti esclusivamente da questa A.M. anche a seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma, per i natanti da diporto e per tutte le unità sprovviste di apparato VHF, il relativo posto di ormeggio deve essere autorizzato da questo Comando. In particolare, per le unità non stanziali ovvero in transito temporaneo nel porto, questo Comando di Porto consentirà l'ormeggio solo previa formale espressa autorizzazione, all'unità navale il cui Comandante, armatore ovvero proprietario ne faccia specifica richiesta, compilando apposita istanza, come da modello allegato n° 02. Il transito e l'ormeggio sono consentiti sino a che ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima il numero delle imbarcazioni presenti non sia tale da sconsigliare per motivi di sicurezza l'ormeggio di altre Unità.

Le unità navali Militari e delle Forze di Polizia ormeggiano di massima presso la banchina Forze di Polizia secondo le disposizioni emanate da questa A.M.

Nel caso in cui tale ormeggio non fosse disponibile, le predette unità devono essere ormeggiate presso la banchina del molo Martello. In tal caso il tratto di banchina interessato all'ormeggio è interdetto ad altre unità per mt.10 antecedenti e successivi alle unità Militari e Forze Polizia, così al transito delle persone il retrostante tratto di banchina per mt.10.



L'assegnazione degli ormeggi alle unità presso la Darsena Diporto e la determinazioni dei relativi criteri di assegnazione è di competenza del concessionario.

Il concessionario deve altresì assicurare la disponibilità di ormeggio per le unità da diporto in transito in numero non inferiore al 10% dei posti complessivi, garantendone altresì la gratuità per una permanenza all'ormeggio inferiore alle 12 ore giornaliere, per non più di tre ormeggi nell'arco del mese, salvo condizioni meteomarine avverse. Le unità in transito hanno diritto al solo posto di ormeggio, gratuito nei limiti delle 12 ore di permanenza, mentre eventuali servizi (acqua, energia elettrica) saranno a loro carico.

Art. 6 – Norme per la navigazione nelle acque portuali:

In applicazione delle norme per prevenire gli abbordi in mare, le unità in uscita dal porto hanno diritto di precedenza rispetto a quelle in entrata.

La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica. Le unità dotate di propulsione esclusiva a vela devono navigare in modo da ridurre al minimo i bordi, evitando sempre e comunque di intralciare la navigazione di altre unità.

In porto le unità devono mantenere una velocità di sicurezza di 2 (due) nodi.

Sono escluse da tale limitazione le unità della Guardia Costiera e/o delle Forze di Polizia impegnate in situazioni di emergenza/pericolo/soccorso.

Art. 7 – Divieti:

La zona di mare antistante l'imboccatura del porto per un raggio di mt. 200 è interdetta alla sosta, all'ormeggio e ad ogni altra attività diretta o di riflesso connessa all'uso del mare, nonché all'effettuazione di:

- gare sportive, con qualsiasi unità e qualunque sia la propulsione;
- pesca di qualunque genere ad eccezione di quella prevista nel successivo capo XI;
- immersioni e pesca subacquea;
- sci nautico;
- paracadutismo ascensionale;
- balneazione;
- surfing, windsurfing e kite-surfing;

Nelle acque portuali è altresì vietato:

- gettare in mare rifiuti, nafta, olio, batterie, filtri e qualsiasi altro materiale che possa causare inquinamento, anche ottico dell'ambiente marino;
- il lavaggio di unità con detersivi schiumosi o comunque non biodegradabili;
- ogni altra attività/operazione che possa pregiudicare, anche in maniera lieve, la sicurezza della navigazione, portuale e dell'ambiente marino e costiero, nonché dell'incolumità pubblica.

Nell'area portuale è altresì vietato:

1. Gettare, abbandonare, depositare, riunire rifiuti di qualsiasi genere sui pontili galleggianti, sulle banchine ed in qualsiasi area del porto ad eccezione per le aree attrezzate a tale scopo. I rifiuti dovranno essere conferiti secondo le modalità stabilite dal "Piano di gestione dei rifiuti" in vigore.
2. Effettuare lavori di pulizia di unità, lavori di carenaggio e pitturazione in aree diverse da quelle previste.
3. Effettuare a bordo di unità (sia a terra che a bordo) lavori ad uso fiamma senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta come previsto dal successivo Capo II.
4. Il lavaggio della carena delle unità, se non presso i siti all'uopo designati.
5. L'impiego di motori, se non per il tempo necessario alle operazioni di manovra delle unità.
6. Esercitare attività di pesca sportiva senza la prescritta autorizzazione. Tale attività deve essere esclusivamente effettuata presso le banchine previste.
7. L'utilizzo di sapone e/o shampoo a bordo delle unità o comunque sulla banchina qualora le acque derivanti da docce e/o lavaggi in genere cadano direttamente in mare. All'interno del porto di Cetraro ed alle relative banchine è fatto assoluto divieto di trasbordo ovvero travaso



di liquidi infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 60°C (benzine) a mezzo di contenitori o similari.

Ulteriori divieti:

Ai fini della sicurezza militare e della sicurezza dell'installazione è vietata sostare, intralciare con qualsiasi mezzo o cosa nell'arco di almeno 10 metri dalla recinzione metallica della sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro. I mezzi o le cose che non si attengono a tale disposizione saranno oggetto di rimozione forzata.

CAPO II – DEI LAVORI USO FIAMMA

Art. 08 - Campo di applicazione

I lavori ad uso fiamma (miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica, e di fonti termiche) a bordo delle unità in porto, fatto salvo il rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e del Decreto Legislativo 27.07.1999, n. 272 sono regolati dal presente Capo.

Art. 09 - Tipologia e modalità di effettuazione dei lavori

In porto è consentita l'effettuazione esclusivamente dei lavori considerati di scarsa rilevanza, come definibili alla luce del dispaccio prot. n. DEM3/850 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28.03.2002.

Per lavori di scarsa rilevanza si intendono:

1. lavori con impiego di fonti termiche interessanti le sovrastrutture di coperta, da intendersi come quelli riferiti a guardacorpi, scalette per accesso ai pontili, salpancore, strutture di supporto delle luci, passacavi, ecc. I lavori non devono interessare le parti di queste strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi dell'unità.
2. lavori interessanti le strutture interne di locali abitabili e nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose. I lavori non devono interessare le parti di queste strutture che siano in contatto con locali o spazi che possono presentare rischi di incendio o esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, parete in legno, ecc.) o infiammabili (vernici, ecc.).

I lavori per rispondere ai requisiti di scarsa rilevanza dovranno inoltre:

1. essere effettuati in ore diurne;
2. non inficiare la sicurezza dell'unità;
3. non comportare pericolo per persone e/o cose;
4. non comportare l'immobilizzazione dell'unità;
5. essere eseguiti in aree sgombre da materiali infiammabili o combustibili di qualsiasi natura e/o loro contenitori.

Gli interventi come sopra descritti devono essere autorizzati dalla locale Autorità Marittima, dietro formale istanza in bollo, corredata da un certificato di non pericolosità rilasciato da un chimico consulente del porto. Detti lavori dovranno essere eseguiti da personale professionalmente idoneo, in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 68 del Codice della Navigazione.

CAPO III – DELLE NORME ANTINCENDIO

Art. 10 – Norme generali di prevenzione incendi

Sui pontili e sulle banchine e nelle immediate vicinanze è vietato lasciare sostanze e/o merci infiammabili.

Per l'area operativa l'amministrazione comunale ha l'obbligo di mantenere efficiente il servizio antincendio. Altresì per la Darsena Diporto la ditta concessionaria ha il medesimo obbligo. Per quanto riguarda la Darsena Diporto nel caso si avverta un incendio o un principio di incendio il personale dipendente della ditta concessionaria è tenuto ad informare immediatamente le Autorità competenti e attivare le procedure previste dal proprio "Piano delle emergenze".



Art. 11 – Misure antincendio

Ferme restando le disposizioni antincendio previste dalle pianificazioni vigenti, il proprietario/armatore/conducente di unità ormeggiate in porto deve:

- mantenere mezzi/dotazioni antincendio in ottimo stato di conservazione, verificandone l'efficienza e l'eventuale scadenza;
- evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'attacco elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e procedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'unità è presidiata o comunque controllata;
- verificare la chiusura di tutti i rubinetti dei combustibili (benzina, gasolio, g.p.l., ecc.), che non vi siano fiamme libere o altro possibile innesco di incendio a bordo.
- provvedere prioritariamente e rapidamente, in caso di incendio, a mettere in sicurezza gli eventuali occupanti dell'imbarcazione ed allertare immediatamente i vigili del fuoco, tramite 115, l'Autorità Marittima e la direzione della Darsena Diporto, per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza, azionando gli estintori presenti a bordo e/o nel porto, attuando tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso.

È vietato procedere al travaso di combustibili e/o rifornimento a mezzo di apprestamenti, sistemi o apparecchiature non previste come disposto dal successivo Capo III.

È vietata altresì la sosta e la fermata di qualsiasi tipo di autoveicolo, il deposito di merci, o qualsiasi altro intralcio al rapido impiego delle prese idriche della rete antincendio del porto, idoneamente identificata dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale

CAPO IV – DELLE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO

Art. 12 - Acqua

Può essere effettuato il rifornimento di acqua presso la darsena diporto a cura della ditta concessionaria con le modalità da questa stabilite, oppure presso il molo martello o il molo pescherecci secondo le modalità dettate dall'Amministrazione Comunale di Cetraro in quanto trattasi di civico acquedotto.

Art. 13 - Bunkeraggio

Le disposizioni in merito alle modalità di bunkeraggio nel porto, a mezzo stazione fissa o autobotte, sono stabilite dall'Ordinanza n. **20/2010** emessa da questa A.M. in data 10.06.2010 o comunque da ulteriori Ordinanze emanate in merito riportate.

A mezzo autobotte è consentito il solo rifornimento di **GASOLIO** con l'impiego di mezzi di tipo omologato. Tale attività può essere eseguita esclusivamente dalle ditte in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, inoltre le ditte fornitrici devono essere autorizzate ad effettuare attività commerciali nell'ambito del demanio marittimo di Cetraro ai sensi dell'Ordinanza n. **41/2009** emessa da questa A.m. in data 12.10.2009, o comunque da ulteriori Ordinanze emanate in merito.

L'operazione di rifornimento di cui sopra deve essere effettuata esclusivamente alla banchina molo di sopraflutto secondo le indicazioni dell'A.M.

È vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento e/o travaso, anche parziale.

CAPO V – DELLE NORME IN MATERIA DI RIFIUTI E ANTINQUINAMENTO

Art. 14 – Disposizioni in materia di rifiuti

Le disposizioni in materia di rifiuti sono dettate dal "Piano provvisorio raccolta e gestione dei rifiuti" approvato con Ordinanza **01/2007** del 13.03.2007 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo, o comunque da ulteriori Ordinanze emanate in merito.



CAPO VI – DELLA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI DI ALAGGIO E VARO

Art. 15 – Alaggio e varo delle unità

Le disposizioni in materia di alaggio e varo a mezzo gru in ambito portuale sono dettate dall'Ordinanza **06/2010** del 18.03.2010 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo, o comunque da ulteriori Ordinanze emanate in merito.

Le operazioni di alaggio e varo unità devono essere effettuate esclusivamente nell'Area Operativa del porto e di norma presso il primo tratto del molo di sopraflutto. Eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal questa Autorità Marittima.

CAPO VII – DELLA CIRCOLAZIONE VIARIA IN PORTO

Art. 16 – Generalità

Nell'ambito del porto la banchina di riva n. 01 e n. 02 nonché il molo di sopraflutto ed il relativo molo martello sono considerate aree operative pertanto soggette alla disciplina del Codice della Navigazione.

La restante darsena di porto destinata alla circolazione dei veicoli, rientra nella previsione dell'art. 6 comma 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e sono pertanto considerate strade aperte all'uso pubblico e quindi soggette alla disciplina del Codice della Strada.

Art. 17 - Accesso in porto

Aree operative:

Al fine di evitare l'accesso incontrollato dei veicoli in porto, garantendone la funzionalità, la sicurezza e l'incolumità delle persone le aree operative sono interdette alla viabilità pubblica. In tale aree è vietata la circolazione, la sosta e la fermata di veicoli, motoveicoli e ciclomotori di qualsiasi genere con eccezione dei mezzi autorizzati da questa Autorità Marittima ovvero soggetti che effettuano attività commerciale connessa al mare (pescatori professionali, cantieri nautici, trasporto prodotti ittici ecc.). I proprietari di questi ultimi veicoli possono inoltrare apposita istanza in carta semplice, indicando il tipo di veicolo, proprietario, targa, il motivo della richiesta e coque qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria da questa A.M.. Qualora giudicata motivata, agli stessi sarà rilasciato apposito permesso annuale all'accesso in porto che dovrà essere esposto in modo visibile sul veicolo autorizzato .

I suddetti veicoli potranno comunque accedere solo per l'effettuazione delle specifiche operazioni autorizzate, ovvero per raggiungere le aree di parcheggio all'uopo individuate e segnalate con la prescritta segnaletica orizzontale e verticale e viceversa, gli stessi veicoli non dovranno essere lasciati in sosta, oltre le 12 ore, all'interno dell'area portuale pena la decadenza del permesso rilasciato.

I permessi rilasciati devono essere riconsegnati a questa A.M. alla naturale scadenza.

L'istanza precitata deve essere prodotta alla Sez. Tecnica di questo Ufficio Circondariale Marittimo con un congruo anticipo rispetto all'operazione da effettuare.

Possono accedere in porto senza autorizzazione il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, alle Forze di Polizia ed al Corpo dei Vigili del Fuoco nell'espletamento delle funzioni istituzionali, nonché le autoambulanze ed in genere tutti i mezzi ed il personale chiamati per servizi di emergenza e soccorso.

Art. 18 - Accesso provvisorio/speciale

Per consentire l'espletamento di specifiche attività che richiedano l'accesso di autovetture o veicoli in genere potranno essere rilasciate, a seguito di apposita richiesta, autorizzazioni provvisorie (Pass.) limitatamente al periodo di tempo connesso alle necessità rappresentate.

Al termine della suddetta esigenza l'autorizzazione provv. Deve essere riconsegnata a questa A.M. Eventuali esigenze connesse a particolari condizioni del richiedente (es. portatori di handicap) saranno prontamente valutate, ad esse conseguirà apposita autorizzazione comprensiva delle eventuali prescrizioni o deroghe alle norme del presente regolamento.



Art. 19 - Accesso pullman

L'accesso di eventuali pullman per l'imbarco/sbarco di turisti potrà essere consentito da questa A.M., previa richiesta da ricevere con congruo anticipo di almeno 48 ore, allo scopo di non interferire con altre attività già in corso, e limitatamente alle sole operazioni di imbarco/sbarco.

Art. 20 - Accesso a mezzi/carichi eccezionali

L'accesso alle banchine portuali a mezzi da considerarsi eccezionali per dimensioni e peso, per l'esecuzione di operazioni particolari, deve essere valutato a seguito di precisa specifica istanza, corredata della relativa documentazione tecnica, e previo parere dei competenti organi tecnici e del Comune di Cetraro.

L'istanza precitata deve essere prodotta alla Sez. tecnica di questo Ufficio Circondariale Marittimo con un congruo anticipo di almeno gg.60 rispetto all'operazione da effettuare.

Art. 21 – Aree di parcheggio

Nelle aree operative la sosta dei mezzi autorizzati è consentita presso:

1. banchina di riva n. 01 e n. 02, lungo la recinzione perimetrale;
2. molo di sopraflutto: ai piedi della barriera;
3. molo martello: ai piedi della barriera;

In ogni caso la sosta/fermata non può essere effettuata ad una distanza inferiore a metri 1,5 dal ciglio banchina.

Art. 22 – Norme di dettaglio sulla circolazione e prescrizioni di sicurezza

Nelle aree operative la circolazione è consentita in entrambi i sensi di marcia. Sulle banchine ed aree portuali deve procedersi con la massima prudenza e comunque ad una velocità non superiore ai 20 Km/h.

Per motivi di sicurezza, attesa la necessità di assicurare l'immediato accesso alle aree portuali ad eventuali mezzi di soccorso, è fatto divieto di impegnare gli ingressi alle predette aree con veicoli in sosta ovvero con mezzi di qualsiasi genere.

È vietato il sorpasso tra autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.

Art. 23 – Segnaletica

È fatto obbligo all'Amministrazione Comunale di collocare in porto apposita segnaletica stradale (orizzontale e verticale) in conformità al presente regolamento.

È fatto altresì obbligo al predetto Ente di collocare parallelamente al ciglio banchina ad una distanza di metri 1,5 un sistema fisico di protezione per contrastare la caduta accidentale di veicoli nello specchio acqueo, nonché la dovuta segnaletica verticale indicante il pericolo.

Darsena Diporto:

La circolazione stradale in tale area è disciplinata dall'Amministrazione Comunale di Cetraro, comunque per ragioni di sicurezza pubblica non è consentita la circolazione sul pontile principale. In ogni modo sulle banchine ed aree portuali deve procedersi con la massima prudenza e ad una velocità non superiore ai 20 Km/h.

La sosta/fermata non può essere effettuata ad una distanza inferiore a metri 1,5 dal ciglio banchina.

È fatto obbligo al concessionario di collocare in tale area apposita segnaletica stradale (orizzontale e verticale) in conformità al presente regolamento ed al Codice della Strada, nonché di collocare parallelamente al ciglio banchina ad una distanza di almeno 1,5 metri un sistema fisico di protezione per contrastare la caduta accidentale di veicoli nello specchio acqueo, con la dovuta segnaletica verticale indicante il pericolo.

Art. 24 – Aree interdette/divieti

Non è consentito l'accesso alle persone non espressamente autorizzate alle aree di posizionamento dei fanali di ingresso porto (rosso e verde) e dell'intero tratto di difesa foranea



ad essi connessa ed altresì attinente l'intera estensione dei moli di sopraflutto/martello e di sottoflutto.

E' inoltre vietato accedere presso il tratto di banchina denominata "trappola" nella zona compresa tra l'estremità del molo martello (fanale rosso biluce) e l'estremità del molo sopraflutto (fanale rosso lamp.).

E' consentito il transito pedonale lungo le banchine ultimate, con l'obbligo di mantenersi ad una distanza non inferiore a mt.1 dal ciglio banchina

Devono, inoltre, essere osservati i seguenti divieti :

- avvicinarsi a bitte e cavi di ormeggio delle unità presenti;
- avvicinarsi alle bitte e cavi di ormeggio durante le manovre di ormeggio/disormeggio delle unità;
- intralciare le operazioni di ormeggio/disormeggio di qualsiasi unità;

Durante l'esecuzione delle suddette operazioni è fatto obbligo al personale di bordo di operare con la massima perizia marinaresca allo scopo di prevenire ogni potenziale pericolo tanto per il personale di bordo che per eventuali persone presenti in banchina.

In tale ultima circostanza qualora il Comando di bordo dovesse ritenere la prosecuzione delle operazioni di ormeggio/disormeggio non in sicurezza sospenderà le stesse informando prontamente questa A.M..

Nell'ambito degli specchi acquei portuali nonché limitrofi alla struttura portuale ovvero già oggetto di interdizione vige l'assoluto divieto di praticare la balneazione.

CAPO VIII – DEI PUNTI DI SBARCO IN PORTO

Art. 25 – Generalità

I pescherecci con porto base a Cetraro hanno facoltà di effettuare le operazioni di sbarco del pescato presso il loro abituale ormeggio (*approdo pescherecci*) fatto salvo disposizioni particolari emanate da questa A.M. .

I pescherecci non stanziali o comunque il cui prodotto ittico riguarda specie altamente migratorie (tonno rosso, pesce spada, ecc.) che avessero necessità di sbarcare il pescato in questo porto devono utilizzare il tratto di banchina disposto da questa Autorità Marittima, fornendo preventiva comunicazione, anche via VHF, di almeno 4 ore prima del previsto arrivo in porto.

Qualora più pescherecci in transito avessero necessità connesse allo sbarco del pescato, e nell'impossibilità di destinare ulteriori tratti di banchina, gli stessi di massima si recheranno nel tratto previsto seguendo il principio della priorità di arrivo fatta eccezione per situazioni particolari che inducano questa A.M. a disporre in modo diverso.

Le operazioni di sbarco del pescato sono consentite fino alle ore 21.00, eventuali deroghe all'orario di sbarco potranno essere concesse per particolari esigenze di volta in volta rappresentate .

Art. 26 - Piccola pesca

Le unità destinate alla "piccola pesca" inf. a 3 T.S.L. devono effettuare lo sbarco del pescato presso la banchina di Riva n. 01 e 02.

Art. 27 – Ispezione del pescato

Il prodotto ittico catturato durante le battute di pesca, prima dello sbarco in banchina, deve essere sottoposto a controllo sanitario da parte del competente servizio veterinario ai sensi del vigente "Pacchetto Igiene".

Art. 28 – Vendita del pescato

E' consentita la vendita di piccole quantità di pescato effettuata direttamente dal pescatore al consumatore ai sensi della normative vigenti in materie, con il divieto di posizionare sulle banchine strutture per l'esposizione dello stesso e con l'obbligo di provvedere alla pulizia delle banchine dopo la vendita qualora necessario.



Art. 29 – AMBULANTATO

E' di massima vietato effettuare attività di vendita ambulante all'interno delle aree portuali e limitrofe, tranne per i soggetti espressamente autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia.

CAPO IX – DELLA PESCA SPORTIVA IN PORTO

Art. 30 – Generalità

La pesca sportiva individuale nel porto di Cetraro potrà essere praticata da parte di chi è in possesso di regolare autorizzazione rilasciata, con validità annuale (anno solare), dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.

Gli interessati ad esercitare la pesca sportiva individuale nel porto di Cetraro, purchè maggiorenni, o gli esercenti la potestà per i minorenni (comunque di età non inferiore ad anni 14), per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente punto, dovranno presentare apposita istanza in carta legale, secondo il fac-simile allegato, al Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo in intestazione indicando le complete ed esatte generalità ed allegando la seguente documentazione:

- n°1 marca da bollo del valore corrente;
- polizza assicurativa per eventuali incidenti che dovessero verificarsi in occasione dell'attività di pesca sportiva in porto o "tesserino da atleta " rilasciato dalla Federazione di Pesca di appartenenza.

L'autorizzazione e la polizza assicurativa (o tesserino da atleta) dovranno essere sempre tenute al seguito al fine di poterle esibire a richiesta agli organi di Polizia.

L'istanza dovrà essere presentata non prima dal 01 Gennaio dell'anno per il quale si richiede l'autorizzazione. Istanze presentate prima di tale data saranno archiviate.

La pesca sportiva individuale potrà essere esercitata solo ed esclusivamente per fini sportivi e non lucrativi.

L'esercizio di tale attività può essere esercitata solo a mezzo di "Lenza" e "Canna" con o senza mulinello può essere praticata esclusivamente presso il molo martello del porto

La pesca sportiva è consentita, purché non vi siano unità ormeggiate o in manovra oppure nei casi in cui vi siano unità ormeggiate in banchina, a condizione che il pescatore sia ad una distanza di sicurezza dal punto d'ormeggio delle unità ormeggiate;

L'attività di pesca sportiva è consentita tutti i giorni dalle dall'alba al tramonto.

I minorenni autorizzati possono esercitare l'attività solo se accompagnati da un maggiorenne.

L'attività di pesca sportiva individuale può essere esercitata solo ed esclusivamente a mezzo di n. 1 canna o lenza.

Art. 31 – Prescrizioni

I pescatori sportivi dovranno accedere all'area riservata alla pesca sportiva, solo ed esclusivamente a piedi.

I pescatori sportivi, transitando lungo le banchine del porto, non dovranno, in alcun modo, intralciare le operazioni e i traffici portuali in corso presso le predette banchine.

I pescatori sportivi dovranno lasciare il porto in qualsiasi momento a semplice richiesta verbale da parte dell'Autorità marittima.

La pesca sportiva individuale deve essere interrotta qualora arrechi disturbo al regolare svolgimento delle attività portuali.

Il pescatore sportivo autorizzato ha l'obbligo di ripristinare l'area occupata ripulendola da ogni materiale prodotto o impiegato durante l'esercizio dell'attività.

Art. 32 – Divieti

È vietato:



catturare giornalmente specie ittiche in quantità superiore a 5 kg, ad eccezione dei singoli esemplari con peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

Pescare con strumenti, metodi (es. del tipo a strappo ecc.) e usare pasture in contrasto con le vigenti disposizioni in materia.

Abbandonare o gettare rifiuti di qualsiasi genere all'interno del porto di Cetraro.

Circolare (ad eccezione della zona riservata) e sostare lungo le banchine del porto.

Provocare rumori molesti, compresa la diffusione di musica o di pubblicità ad alto volume.

Posizionare sul punto di banchina interessato dall'attività di pesca sportiva, ombrelloni o attrezzature similari.

Esercitare l'attività di pesca sportiva individuale presso le altre banchine del porto

Catturare specie ittiche non consentite da Leggi e/o Regolamenti.

Vendere o commerciare il prodotto della pesca sportiva.

Art. 33 – Disposizioni varie

Per necessità connesse a situazioni contingenti o durature di sicurezza portuale, polizia, o altri motivi di pubblico interesse o per altri imprevedibili motivi e ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, l'esercizio della pesca sportiva in porto potrà essere sospesa e le autorizzazioni rilasciate potranno essere revocate.

Il prodotto pescato all'interno del porto, per mancanza di analisi delle acque non può essere destinato al consumo umano. Pertanto, il pescato dovrà essere distrutto. La distruzione dovrà essere provata mediante apposito verbale/certificazione rilasciato dalla competente ASP di Cosenza.

Dovranno essere osservate tutte le misure igienico sanitarie relative alla pastura dell'esca.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza trovano integrale applicazione le norme di Leggi e Regolamenti in vigore.

CAPO X – DEI LAVORI IN GENERE IN AMBITO PORTUALE E DEI DEPOSITI SULLE BANCHINE

Art. 34 – Lavori in genere

Sulle banchine del porto è vietato effettuare:

1. operazioni di carenaggio alle unità;
2. lavori di pulizia della carena;
3. lavori di pitturazione alle unità di qualsiasi genere o qualsiasi altro lavoro/attività che potrebbe arrecare danno all'ambiente marino e costiero.

Le suddette attività potranno essere effettuate esclusivamente in aree attrezzate, dotate di sistemi di raccolta delle acque/rifiuti derivanti da tali lavori, al fine di evitare danni all'ambiente marino e costiero.

Art. 35 – Depositi su banchine ed aree portuali

Non è consentito depositare merci, attrezzature da pesca e quant'altro sulle banchine portuali. Eventuali necessità connesse a specifiche attività lavorative potranno essere valutate all'occorrenza previa istanza indirizzata a questa Autorità Marittima.

La sosta a secco di eventuali unità per esigenze non connesse a lavori strutturali e/o di lavori in genere è consentita, previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente, per un massimo di giorni 5 (cinque).

Art. 36 – Impiego di sommozzatori

Nell'ambito dello specchio acqueo del porto E nelle relative adiacenze può operare, previa comunicazione a questa A.M., esclusivamente il personale regolarmente iscritto in apposito registro, ai sensi dell'Art.204 e ss. del D.P.R. 15.2.1952 n°328 e del D.M. 13.1.1979, presso questo Ufficio ovvero proveniente da altri uffici purché munito della prescritta autorizzazione esibendo, inoltre, il relativo libretto di ricognizione in corso di validità.



In caso di particolari ed imminenti necessità correlate alla sicurezza della vita umana ovvero portuale ed in assenza di personale iscritto prontamente reperibile, è facoltà di questa A.M. autorizzare l'impiego di sommozzatori a condizione che gli stessi risultino specialisti, muniti di regolare brevetto rilasciato da organismi Nazionali riconosciuti dal C.O.N.I.,

Le unità navali presso cui è eventualmente operante un sommozzatore hanno l'obbligo di tenere alzata a riva, o comunque nel punto più alto, ben visibile la bandiera A (ALFA) del C.I.S., avvisando contestualmente le unità in transito di prestare la massima attenzione.

A tali ultime unità è fatto obbligo di procedere con la massima prudenza mantenendosi a non meno di mt. 50 dalla zona di intervento del sommozzatore/palombaro.

CAPO XI – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 37 – Unità alla fonda “rada”

E' consentito l'eventuale ormeggio *alla fonda* delle unità da pesca e da diporto nello specchio acqueo antistante il molo di sottoflutto comunque in modo da mantenersi, considerando il “cerchio di fonda”, all'interno della fascia compresa tra mt. 50 e mt.200 dalla costa considerati parallelamente alla linea di costa e tra mt.50 e mt.200 dalla scogliera frangiflutti antistante il predetto molo considerati sulla perpendicolare all'ingresso del porto e meglio indicata nell'allegata planimetria.

In ogni caso le unità che intendessero portarsi alla fonda devono preventivamente prendere contatti con questa A.M. – VHF ch. 16 manovrando a lento moto ed in accordo alle “norme per prevenire gli abbordi in mare”, prestando la massima attenzione al traffico delle unità in ingresso/uscita dal porto, nonché nella stagione estiva (dal 1/6 al 30/9) alla presenza di eventuali bagnanti.

Art. 38 – Obblighi del concessionario della darsena diporto:

Fermo restando le prescrizioni previste dall'atto concessorio, il concessionario è tenuto a garantire:

- il servizio antincendio ed antinquinamento;
- la sicurezza intrinseca dei sistemi di ormeggio (8bitte, anelli, corpi morti,ecc.) per le unità;
- l'adozione di tutte le misure necessarie dettate per la salvaguardia della sicurezza della navigazione all'interno dello specchio acqueo e dei beni demaniali in concessione, fatti salvi gli obblighi in capo a terzi dettati da norme di legge o da obbligazioni contrattuali;
- l'esercizio dello scivolo per il servizio di alaggio e varo;
- la piena funzionalità dei segnalamenti marittimi previsti;
- l'assistenza radio/telefonica all'utenza portuale;
- il servizio di pronto intervento in caso di emergenza al fine di porre in essere le azioni descritte al precedente Capo III, tenendosi altresì a disposizione delle autorità competenti;
- la predisposizione del “Piano delle emergenze” e la pronta reperibilità del personale;

Inoltre la ditta concessionaria dovrà garantire:

- la reperibilità del proprio personale per eventuali situazioni di emergenza 24 ore su 24;
- tenere prontamente disponibili all'interno della locale direzione del porto i numeri di telefono utili da utilizzare in caso di emergenza, nonché copia delle Ordinanze emanate da questa autorità Marittima nelle materie di interesse dell'utenza portuale;
- tenere armata ed equipaggiata almeno una unità a motore, riconoscibile dalle scritte laterali, corredata oltre che delle dotazioni previste, di un apparato radio VHF di tipo portatile e/o telefono cellulare, per pronto intervento e per le necessità connesse con la gestione del porto;
- mantenere un registro o piano aggiornato delle unità presenti presso l'area portuale in concessione;
- la rimozione e la custodia a cura del proprietario di unità in stato di abbandono, fonte di potenziale pericolo o intralcio alla sicurezza della navigazione e del porto. In caso di



inadempienza dell'interessato, potrà procedere autonomamente ad alare l'imbarcazione, con successiva azione di rivalsa nei confronti del proprietario.

Art. 39 – Sicurezza della navigazione e portuale:

A cura del relativo comandante e/o del proprietario e/o del proprietario/armatore:

- tutte le unità devono possedere i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione;
- le imbarcazioni attraccate ai pontili ed alla banchine del porto devono essere ormeggiate secondo i principi dell'arte marinaresca, con cavi di idonea dimensione e robustezza e dotate di parabordi proporzionati alle dimensioni e nel numero.

Art. 40 – Disordini nel porto e sulle navi:

Ai sensi dell'art. 82 del Codice della Navigazione qualora si verificano avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti, ovvero sulle navi (unità in genere) che si trovano in porto l'unità di pubblica sicurezza che interviene è tenuta ad informare immediatamente questa autorità Marittima per i provvedimenti di propria competenza.

Art. 41 – prescrizioni di sicurezza relative all'utilizzo delle opere foranee con condizioni meteomarine particolarmente avverse

La presenza di condizioni meteomarine particolarmente avverse, con mare agitato tale da rendere possibile il superamento della diga di sopraflutto sulla sottostante banchina è vietato:

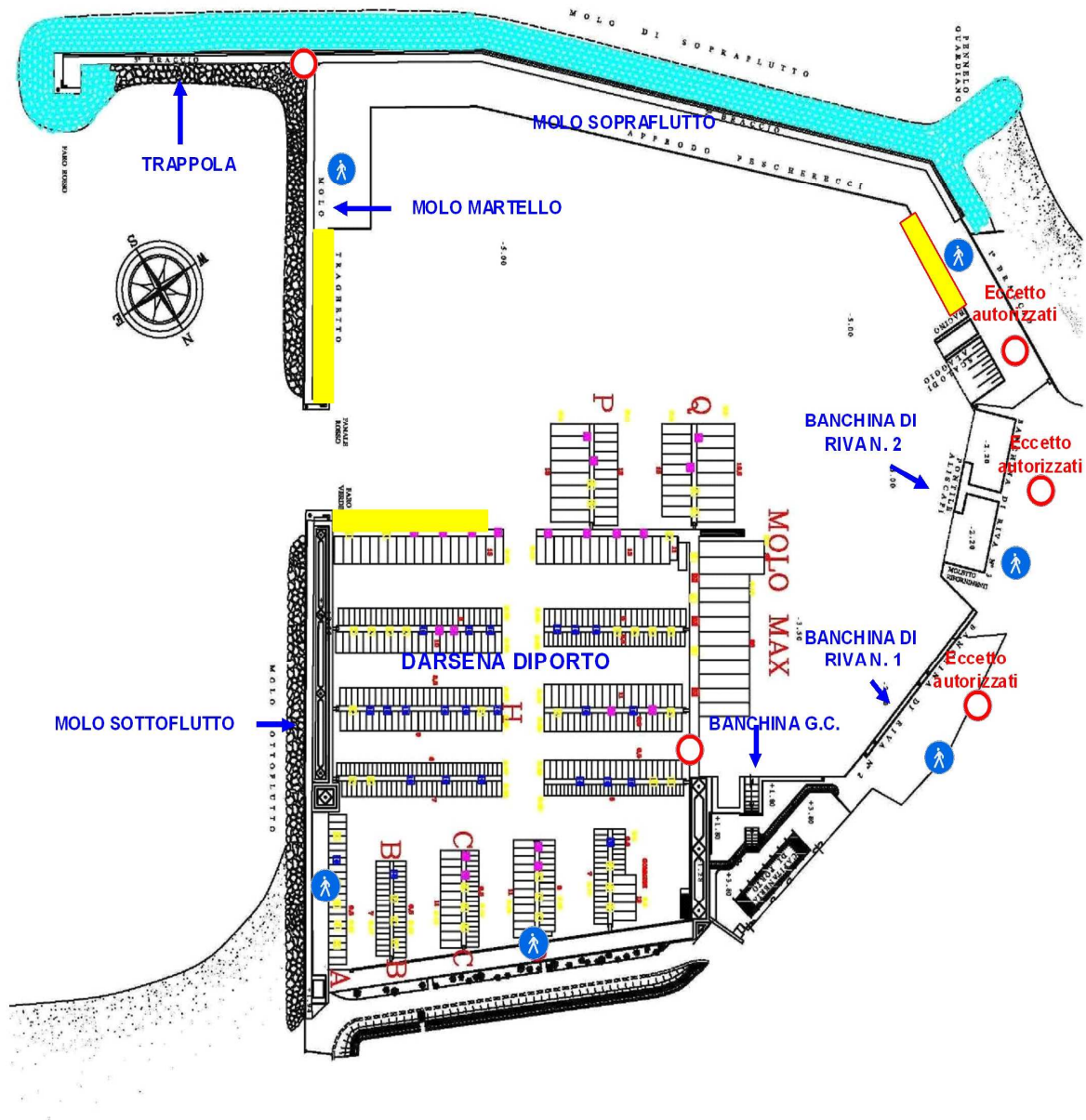
- l'accesso, il transito, la sosta e la fermata ad autoveicoli, motoveicoli, motocicli e pedoni;
- l'attività di rifornimento carburante.

L'amministrazione comunale è tenuta ad apporre idonei cartelli monitori, nonché all'apposizione presso il varco di accesso di eventuali barriere mobili atti a dissuadere il transito, la sosta di autoveicoli, motoveicoli, motocicli e pedoni per la durata dell'evento meteorologico ovvero fino a quanto sia disposto dalle autorità competenti.

Cetraro, lì 30.07.2010

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe TURIANO

**Planimetria allegata al Regolamento del porto
approvato con ordinanza n. 28/2010 del 30.07.2010**



LEGENDA ORMEGGI

Banchina G.C.

Banchina di riva n. 1

Banchina di riva n. 2

Molo di sopraflutto

???

???

Riservato all'ormeggio di unità della G.C. , altre unità Militari e Forze di Polizia

Riservato all'ormeggio di unità adibite alla piccola pesca locale

Riservato all'ormeggio di unità adibite alla piccola pesca locale e piccole unità da diporto

Riservato all'ormeggio di unità adibite alla d'altura

Transito temporaneo